



ALLEGATO III

Schema di Convenzione per la disciplina dei rapporti e la delega di determinate funzioni tra la Regione e l'Organismo intermedio designato per l'attuazione di Azioni nell'ambito del Programma.

Il presente schema è da integrare con gli aspetti di dettaglio riferiti alle funzioni oggetto di delega relative alle singole Azioni.

ACRONIMI E ABBREVIAZIONI

AdG	Autorità di gestione
SR	Struttura regionale competente per materia
OI	Organismo intermedio
UE	Unione europea
PO	Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)
CdS	Comitato di sorveglianza
SIGECO	Sistema di gestione controllo
AdA	Autorità di audit
OLAF	Ufficio europeo per la lotta antifrode



SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

E

LA SOCIETÀ

PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONENELL'AMBITO DEL

PROGRAMMA "INVESTIMENTI PER LA CRESCITA E

L'OCCUPAZIONE 2014/20 (FESR)"

TRA

la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, di seguito denominata per brevità "Regione", codice fiscale 80002270074, rappresentata nel presente atto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera i) della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, nelle persone del Dirigente della Struttura programmi per lo sviluppo regionale,, in qualità di Autorità di gestione, di seguito AdG, del Programma "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)" e del Dirigente della Struttura, in qualità di Struttura regionale competente per materia, di seguito "SR", e soggetto Programmatore, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale, n., domiciliata, ai fini della presente Convenzione, presso Piazza Deffeyes, 1, 11100 Aosta

E

la Società, che verrà di seguito, per brevità, denominata ".....", con sede legale e amministrativa in

nella persona del suo Direttore generale,, autorizzata dalla delibera del Consiglio di amministrazione del in qualità di Organismo intermedio, di seguito “OI”, domiciliata, ai fini della presente Convenzione, presso la sede sociale.....,

PREMESSO CHE

1. la Commissione europea ha approvato, con decisione C (2015)907, in data 12 febbraio 2015, il Programma “Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)” (PO), che comporta un investimento pubblico complessivo pari a euro 64.350.950, finanziato con risorse di provenienza dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo di rotazione statale di cui alla legge 183/1987 e dalla Regione;
2. il Consiglio regionale ha approvato, con deliberazione n. 1244/XIV, in data 20 maggio 2015, il testo definitivo del Programma “Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)”;
3. la Giunta regionale ha formalizzato, con deliberazione n. 1071, in data 17 luglio 2015, l'approvazione del documento recante “Metodologia e Criteri per la selezione delle operazioni”, previa approvazione del Comitato di sorveglianza del Programma, in data 9 giugno 2015;
4. il PO individua, nell'ambito dell'Asse prioritario X (descrizione), l'Azione Y (da Accordo di partenariato) (descrizione), nell'ambito della quale si intende finanziare l'Azione **specificata** Z(da Programma)(descrizione), finalizzata a.....;
5. l'articolo 123, paragrafo 6 del reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il reg. (CE) 1083/2006 del Consiglio, prevede che “lo Stato membro può designare uno o più Organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'AdG o dell'Autorità di certificazione”, sotto la responsabilità di detta Autorità e che i relativi accordi tra l'AdG o l'Autorità di certificazione e gli Organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto;

6. *la Giunta regionale, con deliberazione n. in data, ha approvato la Descrizione del Sistema di gestione e controllo, di seguito “SIGECO”, del PO e il correlato Manuale delle procedure dell'AdG e ha formalizzato la designazione dell'AdG e dell'Autorità di certificazione, sulla base del parere dell'Autorità di Audit;*
7. *la Descrizione del SIGECO individua la Società X, quale Organismo intermedio per lo svolgimento di determinati compiti dell'AdG, sotto la responsabilità di detta Autorità;*
8. *il Manuale delle procedure dell'AdG, all'Allegato II individua, inoltre, rispetto all'attuazione dell'Azione **specificata** di cui al punto 4, i seguenti soggetti e corrispondenti ruoli:*
 - *la Struttura, quale soggetto Programmatore;*
 - *la Società....., quale OI e Controllore di primo livello;*

9. la Giunta regionale, con deliberazione n..... in data, ha approvato la scheda Azione per l'attuazione dell'Azione specifica ed ha determinato, quale trasferimento finanziario massimo per l'attuazione dell'Azione medesima, euro..... ;
10. con la deliberazione, di cui al punto precedente, la Giunta regionale, ha approvato il Progetto per il riconoscimento dei costi sostenuti dall'OI... per lo svolgimento delle attività connesse al ruolo di OI ed esplicitate nella scheda Progetto per un valore massimo pari a euro(*eventuale*)

RICHIAMATI

1. il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) , sul Fondo sociale europeo (FSE) , sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1803/2006 del Consiglio;
2. il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo 'Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione' e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
3. il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7

marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

4. il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
5. il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, con particolare riguardo ai dati da registrare e conservare in formato elettronico;
6. il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione europea, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità di gestione, Autorità di certificazione, Autorità di audit e Organismi intermedi;
7. l'art. 122 del regolamento (UE) n.1303/2013 che definisce l'obbligo di assicurare la disponibilità un sistema informativo per lo scambio elettronico

- di dati tra i beneficiari e le diverse Autorità coinvolte nella gestione dei Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE);
8. il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione”, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 2012, n. 98, in attesa della definizione la norma nazionale per la programmazione 2014/20, adottata ai sensi dell’art.65, par. 1, del reg. (UE)1303/2013, che sostituirà il decreto medesimo;
 9. l’Accordo di partenariato 2014/20, presentato dal Governo italiano alla Commissione europea, secondo quanto previsto dall’articolo 14 del reg. (UE) n. 1303/2013, e approvato, nei suoi elementi essenziali, dalla Commissione europea con decisione C(2014) 8021, in data 29 ottobre 2014;
 10. *il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;*
 11. *il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;*
 12. *la comunicazione della Commissione del 27 giugno 2014 “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” (2014/C 198/01);*

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse, gli atti ivi menzionati, la scheda Azione, la scheda Progetto (*eventuale*) fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

(Oggetto)

Oggetto della Convenzione è la disciplina dei rapporti tra la Regione, rappresentata dall'AdG e dalla SR, e l'ente designato quale OI, ai sensi del paragrafo 6 dell'art. 123 del reg. (UE) 1303/2013, per l'attuazione:

- a) dell'Azione specificafinanziata nell'ambito del Programma "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)";
- b) del Progetto ... (*eventuale*)

Art. 3

(Impegni della Regione)

Gli impegni della Regione si articolano in impegni dell'AdG e impegni della SR.

L'AdG si impegna a:

- a) trasferire, in base al cronoprogramma di spesa redatto dalla SR e dall'OI, le risorse finanziarie assegnate all'Azione alla SR, che dovrà poi provvedere a renderle disponibili all'OI;
- b) fornire le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti dell'OI ed

ogni eventuale variazione, così come prescritte in ordine alle funzioni delegate, nel quadro del SIGECO;

- c) garantire all'OI l'accesso al sistema informativo SISPREG2014 per la raccolta e lo scambio elettronico dei dati necessari per il monitoraggio, la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 122, comma 3, e 125, comma 2, lettera d), del reg. (UE) 1303/2013 e dal Capo II del reg. (UE) 1011/2014;
- d) fornire all'OI (anche nelle more del completamento della procedura di designazione dell'AdG medesima) la pertinente documentazione relativa al SIGECO del Programma, con particolare riguardo a "Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di gestione e per l'Autorità di certificazione" e al "Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione", in conformità con il modello di cui all'Allegato III del reg. (UE) 1011/2014;
- e) informare l'OI delle misure anti frode istituite tenendo conto dei rischi individuati per le Azioni del PO;
- f) assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico dell'AdG dalla normativa europea in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

La SR si impegna a:

- a) rendere disponibili all'OI le risorse finanziarie assegnate all'Azione che ha ricevuto dall'AdG, secondo le modalità previste dal successivo art. 5;

- b) dare tempestiva comunicazione all'OI relativa ad ogni informazione utile all'attuazione dell'Azione, alla gestione e al controllo dei Progetti;
- c) svolgere funzioni di verifica e supervisione sull'OI secondo quanto definito nel SIGECO;
- d) acquisire informazioni relative allo stato di avanzamento dei Progetti e all'utilizzazione degli importi trasferiti, anche ai fini della sorveglianza e della valutazione del PO;
- e) acquisire informazioni necessarie per la predisposizione della Dichiarazione di affidabilità di gestione e del Riepilogo annuale sui controlli (art. 138 del reg. (UE) 1303/2013 e art. 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario (UE, EURATOM) n. 966/2012).

Art. 4

(Impegni dell'OI)

1. Le funzioni delegate dall'AdG, in accordo con la SR, all'OI per l'Azione di cui all'art. 2 sono le seguenti (*scegliere quelle pertinenti*):
 - a) Istruttoria/Selezione dei Progetti;
 - b) Gestione dei Progetti;
 - c) Verifiche di gestione sui Progetti
 - d) Monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dei Progetti;
2. L'OI è responsabile delle funzioni delegate, conformemente al principio della sana gestione finanziaria. A tal fine organizza le proprie strutture in modo da assicurare il rispetto di criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa.
3. In quanto soggetto delegato, l'OI:

- a) assicura, nel corso dell'intero periodo di attuazione del PO, un adeguato raccordo con la SR e l'AdG, impegnandosi al rispetto degli indirizzi o delle specifiche richieste, formulate dalla SR e dall'AdG medesime e a partecipare a momenti di coordinamento;
 - b) utilizza, per lo svolgimento delle funzioni delegate, il sistema informativo SISPREG2014, sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati, istituito dall'AdG, ai sensi dell'articolo 125 paragrafo 2 lettera d) del reg. (UE) 1303/2013;
 - c) fornisce, secondo le tempistiche previste dalla normativa europea e nazionale ed eventualmente su specifica richiesta delle SR e/o dell'AdG, i dati relativi ai progressi dell'Azione nel raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari ed i dati relativi agli indicatori e target intermedi e finali fissati nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione;
 - d) contribuisce all'elaborazione delle relazioni di attuazione annuali e finali relative ai Progetti, al fine di consentire all'AdG di predisporre la documentazione di cui agli articoli 50 e 111 del reg. (UE) 1303/2013;
 - e) rende disponibili ai beneficiari informazioni utili all'attuazione, al monitoraggio e alla rendicontazione dei Progetti, per quanto di propria competenza;
 - f) garantisce, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 115 del reg. (UE) 1303/2013, per quanto di propria competenza.
4. Con riferimento alle funzioni delegate dalla SR e dall'AdG di cui al punto 1: per quanto riguarda la **selezione** dei Progetti, l'OI:

- a) applica la metodologia ed i criteri di selezione delle operazioni del Programma in oggetto, approvati dal CdS, in data 9 giugno 2015, ai sensi dell'articolo 110 paragrafo 2 lettera a) e dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1071 in data 17 luglio 2015;
- b) fornisce ai beneficiari le informazioni relative alle condizioni per il sostegno relative a ciascun Progetto, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito del Progetto, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;
- c) si accerta che i beneficiari abbiano la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla lettera b) prima dell'approvazione dei Progetti;

per quanto concerne la **gestione** dei Progetti l'OI:

- d) collabora, per quanto di competenza, al rispetto del cronoprogramma di spesa relativo alle funzioni da esercitare, definito per osservare i principi contabili connessi all'armonizzazione dei sistemi contabili e l'art. 136 del reg (UE) 1303/2013 relativo al c.d. "disimpegno" automatico" delle risorse assegnate al Programma;
- e) si impegna a rispettare i dettami del SIGECO del PO nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 72, lettera g) del reg. (UE) 1303/2013 e dell'articolo 25 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione e nel rispetto delle procedure adottate dall'AdG secondo i criteri indicati nell'allegato XIII del reg. (UE) 1303/2013;
- f) tiene costantemente aggiornate separate scritture contabili o dispone di un'adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative all'Azione di cui all'art. 2, lettera a);

- g) utilizza un apposito c/c bancario per l'introito delle risorse e per l'effettuazione di tutti i pagamenti;
- h) esclude l'utilizzo dei contanti e garantisce la tracciabilità dei pagamenti effettuati;
- i) istruisce le domande di erogazione del contributo dei beneficiari. Nel momento in cui la verifica è stata conclusa con esito positivo ed è stata acquisita la documentazione prevista dalle vigenti norme nazionali, esegue e contabilizza i pagamenti a favore dei beneficiari, nel rispetto del termine di 90 giorni per i pagamenti a norma dell'articolo 132 del reg. (UE) 1303/2013;
- j) conserva, in originale, la propria documentazione amministrativa e contabile riferita alle funzioni delegate di cui alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa applicabile e secondo quanto disposto dall'art. 140 del reg. (UE) 1303/2013;
- k) adotta procedure di conservazione di tutti i documenti relativi alle spese e ai controlli conformemente a quanto disposto dal SIGECO del PO;
- l) garantisce una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informate l'AdG e l'AdA, su eventuali procedimenti di carattere giudiziario, penale, civile o amministrativo che dovessero interessare i Progetti cofinanziati dal PO, oggetto della presente Convenzione e fornisce tutte le informazioni necessarie al fine della segnalazione all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

per quanto riguarda il **controllo di 1° livello** dei Progetti, l'OI:

- m) verifica che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al Progetto;
- n) verifica che i beneficiari effettuino i pagamenti mediante mezzi tracciabili;
- o) esegue ai sensi dell'articolo 125 paragrafo 5, del reg. (UE) 1303/2013, i controlli di primo livello, al fine di verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi alla normativa nazionale e della Unione europea applicabile, al PO e alle condizioni per il sostegno del Progetto;
- p) effettua, se del caso e previa comunicazione alla SR, controlli in loco per verificare, in particolare, l'effettivo stato di avanzamento del Progetto, la fornitura del prodotto, del servizio, la piena fruibilità dell'opera realizzata e/o del bene o del servizio acquisito, il pieno rispetto delle condizioni poste dal PO e dalle disposizioni applicative, il rispetto delle norme in materia di informazione e comunicazione e il rispetto delle disposizioni in materia di stabilità delle operazioni di cui all'art. 71 reg. (UE) 1303/2013, ove applicabili;
- q) mette a disposizione dell'AdG, dell'Autorità di certificazione, dell'AdA e degli altri organismi di controllo regionali, statali e dell'Unione europea tutte le informazioni relative alle procedure e alle verifiche eseguite in relazione alle spese certificate;
- r) fornisce, in particolare, la necessaria collaborazione all'AdA per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dai regolamenti europei in

ordine alla descrizione dei sistemi di gestione e di controllo, all'esecuzione dei controlli di 2° livello e al rilascio della dichiarazione di chiusura del PO;

- s) accetta il controllo dei competenti organismi europei, statali e regionali (in particolare quelli preposti ai controlli di 2° livello) nonché di quelli definiti dal SIGECO, sull'attuazione finanziaria, fisica e procedurale dei Progetti e sull'utilizzo dei contributi erogati e fornisce agli stessi tutte le informazioni richieste, per quanto di competenza;
- t) garantisce l'accesso ai propri documenti amministrativi e contabili inerenti i Progetti, nel rispetto della normativa vigente;
- u) comunica all'AdG le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e attua le misure necessarie nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa AdG secondo i criteri indicati nell'allegato XIII al reg. (UE) 1303/2013, per la gestione delle irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati;
- v) mette in atto opportune azioni di prevenzione per le frodi, concordate con l'AdG e la SR in coerenza con le disposizioni del SIGECO;
- w) fornisce, su richiesta della Regione, le informazioni necessarie per la predisposizione della Dichiarazione di affidabilità di gestione e del Riepilogo annuale sui controlli (art. 138 del reg. (UE) 1303/2013 e art. 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario (UE, EURATOM) n. 966/2012);

per quanto concerne il **monitoraggio dei Progetti**, l'OI:

- x) fornisce alla Regione mediante l'apposito sistema informativo SISPREG2014, i dati relativi agli importi trasferiti ai beneficiari, anche

- y) anche ai fini della sorveglianza e della valutazione del PO;
 - z) *fornisce alla Regione i dati necessari ad assicurare il monitoraggio ambientale previsto dall'art. 10 della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione, al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive opportune;(eventuale)*
5. L'OI inoltre collabora all'assolvimento di ogni altro onere ed adempimento previsto a carico dell'AdG dalla normativa europea, statale e regionale in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

Art. 5

(Risorse attribuite e circuito finanziario)

1. Per l'attuazione dell'Azione di cui all'art. 2, lettera a), la Regione si impegna a trasferire a..... , un importo massimo di euro....., con le seguenti modalità:
.....
2. Il trasferimento delle risorse viene effettuato dalla SR compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con il cronoprogramma di spesa indicato nella scheda Azione.
3. Saranno altresì utilizzabili, con le medesime modalità previste dalla presente Convenzione, gli interessi attivi netti maturati sulle disponibilità del conto corrente bancario di cui all'art. 4, comma 4, lettera g).
4. Per quanto attiene alla gestione delle risorse trasferite dall'AdG alla SR e rese disponibili da quest'ultima all'OI per l'erogazione dei contributi ai beneficiari, l'OI si impegna a:
 - a) far affluire su un apposito conto corrente bancario:

- gli accreditamenti disposti dalla Regione all'atto della loro riscossione;
 - gli interessi maturati sul conto corrente;
 - eventuali economie che si rendessero disponibili a seguito dell'erogazione dei contributi alle imprese beneficiarie;
- b) addebitare sul conto corrente di cui sopra le erogazioni dei contributi, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 132 del reg.(UE) 1303/2013;
- c) addebitare sul conto corrente di cui sopra gli oneri bancari relativi alla gestione del conto dedicato all'Azione;
- d) comunicare alla SR per ciascuna operazione concessa, le erogazioni dei contributi;
- e) trasmettere trimestralmente alla SR un rendiconto concernente le operazioni eseguite, dal quale risulti:
- la consistenza dei versamenti effettuati sul conto corrente;
 - l'importo dei prelievi effettuati;
 - l'ammontare degli interessi maturati sul conto corrente.

5. La SR può richiedere all'OI informazioni in merito alle attività collegate alla gestione delle risorse trasferite e prendere visione degli estratti conto del conto corrente ogni volta che lo ritiene opportuno.

6. Per le attività di cui all'art. 2, lettera b) è riconosciuto il rimborso degli oneri sostenuti, compatibilmente con il cronoprogramma di spesa definito nella scheda Progetto, nell'ambito dell'assistenza tecnica del PO, per un importo massimo di euro.....

7. All'OI ...verrà riconosciuto il rimborso degli oneri sostenuti, per le attività di(vedi attività art. 4, comma 1), connesse con la realizzazione del Progetto....., con cadenza trimestrale.

8. Le attività svolte dall'OI...., saranno rimborsate come di seguito specificato:

(opzione 1) importo calcolato sulla base delle ore lavorate/giornate lavorate, con definizione di un limite massimo per pratica;

(opzione 2) importo calcolato sulla base delle pratiche trattate, con definizione di un importo a pratica.

9. Gli oneri sostenuti sono rimborsati previa verifica degli stessi, dietro presentazione di regolare fattura con applicazione della aliquota IVA ordinaria, accompagnata da una relazione sull'attività svolta che indichi:

(opzione 1) il numero di pratiche trattate con indicazione del valore dei Progetti, come specificato al precedente punto 6., e le ore/uomo dedicate alla singola pratica e/o il numero di giornate impiegate con le relative ore/uomo, unitariamente alle relative timesheet e alle lettere di incarico del personale coinvolto nelle attività;

(opzione 2) il numero delle pratiche trattate, la denominazione delle imprese oggetto dell'attività svolta e il numero di ore dedicate ad ogni pratica.

10. Il pagamento delle fatture si intende a 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

Art. 6

(Restituzione di importi)

1. La Regione si riserva di non riconoscere, con comunicazione motivata e possibilità di controdeduzione, all'OI le somme relative a spese che non risultino ammissibili ai sensi della vigente normativa nazionale ed europea e alle disposizioni specifiche del SIGECO.

2. Nel caso in cui le risorse finanziarie trasferite dalla SR all'OI non siano interamente utilizzate o siano destinate a fini diversi da quelli oggetto della presente Convenzione, la Regione esigerà la restituzione delle medesime, ivi compresi gli interessi eventualmente maturati sul conto corrente.
3. Gli importi che la Regione trasferisce all'OI, secondo le modalità previste dalla presente Convenzione, devono essere considerati un debito nei confronti della Regione, fino a che l'OI non effettui i pagamenti degli interventi previsti.
4. Gli interessi attivi netti che provengono dalla gestione finanziaria sono computati ad incremento del debito verso la Regione.
5. Eseguite le attività di cui alla lettera b), punto 1, del precedente articolo 4, il debito viene parallelamente ridotto dell'importo di volta in volta liquidato, che in tale momento acquisisce la natura di contributo per il beneficiario.

Art. 7

(Durata)

1. La presente Convenzione ha durata dalla data della sottoscrizione fino al 31 dicembre 2023.
2. La durata della presente Convenzione potrà, inoltre, essere modificata in qualunque momento su richiesta di una delle parti, previo accordo tra le stesse, con semplice scambio di lettera.

Art. 8

(Rapporti)

I rapporti tra la Regione e l'OI sono tenuti, per quanto concerne l'esecuzione della presente Convenzione, dal dirigente della Struttura programmi per lo sviluppo

regionale,e dal dirigente della Struttura.....,

Art. 9

(Comunicazione e pubblicità)

L’OI si impegna a riportare obbligatoriamente su tutti i materiali e gli strumenti informativi e pubblicitari, in applicazione dell’art. 115 del reg. (UE) 1303/2013 e del reg. (UE) 821/2014, gli emblemi dell’Unione europea, dello Stato e della Regione autonoma Valle d’Aosta, l’indicazione del Fondo pertinente, ovvero il FESR – Fondo europeo di sviluppo regionale, l’indicazione del Programma, nel caso specifico Programma “Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR)”, secondo quanto previsto nell’apposita “Guida all'utilizzo degli emblemi e dei loghi della Politica regionale di sviluppo 2014/20 e dei relativi Programmi interessanti la Valle d'Aosta” approvata dalla Regione, con deliberazione n. 1905, in data 18 dicembre 2015.

Art. 10

(Trattamento dei dati e clausola di riservatezza)

1. La Regione è il “titolare del trattamento dei dati personali” ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed ha obbligo di compiere tutti gli atti previsti dal predetto Codice per il trattamento dei dati personali.
2. Con riferimento ai dati personali raccolti dalla Regione, l’OI... è nominato da quest’ultima “responsabile del trattamento” ai sensi dell’articolo 29 del

Codice, con impegno della medesima ad attenersi alle istruzioni che le saranno impartite dalla Regione mediante separato atto scritto.

3. Diversamente, con riferimento ai dati personali raccolti direttamente, l'OI..... è autonomo "titolare del trattamento" degli stessi ai sensi del precitato Codice ed ha, a sua volta, l'obbligo di compiere tutti gli atti previsti dal predetto Codice per il trattamento dei dati raccolti.
4. I dipendenti e i collaboratori dell'OI..... sono "incaricati" del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 30 del precitato Codice.
5. L'OI..... si rende garante che il personale coinvolto nelle istruttorie dei progetti mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene ad informazioni, cognizioni e documenti riservati dei quali possano venire a conoscenza nell'ambito della sua attività.

Art. 11

(Modifiche)

Le eventuali modifiche alla presente Convenzione saranno concordate tra le Parti e formalizzate mediante atto scritto.

Art. 12

(Rinvio)

Per quanto non espressamente contemplato dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme vigenti.

Art. 13

(Controversie)

Qualunque controversia dovesse sorgere tra le parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente contratto, nonché degli atti ad esso conseguenti o comunque connessi, sarà di competenza esclusiva del Foro di Aosta.

Art. 14

(Spese)

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, con l'applicazione dell'imposta in misura fissa, trattandosi di scrittura privata non autenticata.

Eventuali spese di registrazione saranno a carico dell'OI.

Le spese relative all'imposta di bollo sono a carico dell'OI.

Letto, confermato e sottoscritto.

Aosta,

PER LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROGRAMMI PER LO SVILUPPO REGIONALE

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA.....

PER L'ORGANISMO INTERMEDIO

IL DIRETTORE GENERALE